

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZ. VI UFF. VI

Prot. n. 15359

VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

SENTITA la Banca d'Italia,

D E C R E T A :

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nella misura dell'1 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

IL MINISTRO

(F.to Tremonti)

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZ. VI UFF. VI

Prot. n. 15355

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

VISTO il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Toscana;

VISTO il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

VISTO il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

VISTA la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

SENTITA la Banca d'Italia;

D E C R E T A :

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per

l'anno 2006 nelle seguenti misure:

- a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2006;
- b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2006 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1996 al 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

IL MINISTRO

(F.to Tremonti)

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZ. VI UFF. VI

Prot. n. 15358

VISTA la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

VISTA la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

VISTA la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

VISTA la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

SENTITA la Banca d'Italia;

D E C R E T A :

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nella misura dell' 1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

IL MINISTRO

(F.to Tremonti)

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZ. VI UFF. VI

Prot. n. 15362

VISTA la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

SENTITA la Banca d'Italia;

D E C R E T A :

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2006 nella misura dell' 1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

IL MINISTRO

(F.to Tremonti)